Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Maltrattamento di richiami vivi: nuova pronuncia del Tribunale penale di Faenza conferma l'orientamento della Cassazione sul maltrattamento di animali in ambito venatorio

A cura della Dott.ssa Carla Campanaro

Il Tribunale Monocratico penale di Ravenna – Sez. distaccata di Faenza (Sent. n. 22/08 del 7.2.08 n. 5314/08 reg. Trib. – Est. Evangelista) ha condannato un cacciatore di Faenza a 800 euro di ammenda per la violazione dell'articolo 727 c.p. comma II per aver detenuto un **colombo** in condizioni incompatibili con la propria natura e produttive di gravi sofferenze ''*condotta consistita in particolare nell'aver legato il predetto animale con le zampe ad un basamento metallico ed essendo munito di una guida verticale e di una corda che ne consentiva il movimento verso l'alto e verso il basso e viceversa, nel far proiettare l'uccello così vincolato ripetute volte verso l'alto e poi verso il basso''*.

A seguito della denuncia di una guardia giurata che aveva avvistato il cacciatore maltrattare l'animale, supportata dal materiale probatorio raccolto che ritraeva l'uccello pendere a testa in giù in posizione del tutto innaturale per i movimenti forzati cui era sottoposto, l'Autorità Giudiziaria conveniva che la *ripetitività ossessiva dell'azione imposta dal cacciatore al colombo incideva sull'istinto naturale dell'uccello, costringendolo continuamente a ricadere dolorosamente dopo aver creduto di spiccare il volo,* ravvisando così una palese violazione dell'articolo 727 c.p. comma II.
Il Tribunale accoglieva così in pieno l'orientamento della Cassazione penale in materia (Corte di Cassazione Penale**,** Sez. III, 21/12/2005, n. 46784 già commentata sulle pagine di questo sito) per cui tali condotte, produttive di gravi sofferenze ai danni di richiami vivi, non possono essere scriminate dall'esercizio del diritto ex art 51 c.p., nella fattispecie dell'esercizio dell'attività venatoria.
Infatti come statuito dal Tribunale, seppur la legge 157 del 1992 disciplini e consenta l'uso dei richiami vivi, vieta a titolo meramente esemplificativo una serie di condotte che possono arrecare nocumento agli animali impiegati, con ciò non ritenendosi scriminate condotte non elencate tra quelle vietate ma parimenti lesive del benessere degli animali impiegati.
Ed infatti, stando all'orientamento della Cassazione citata, *pur prescrivendo l'art. 19 ter disp. coord. cod. pen. che le disposizioni di cui al titolo IX bis del libro II cod. pen. non si applicano ai casi previsti dalla legge speciale, tale norma non impedisce l'applicazione delle disposizioni dell'art. 544 ter cod. pen. quando la condotta, pur non essendo vietata esplicitamente dalla legge speciale, non rientra neppure tra quelle consentite* . Infatti la legge sulla caccia, legge 157 de 1992, ''*non esaurisce la tutela completa della fauna, in quanto limiti alle pratiche venatorie sono posti anche dall'attuale art. 544 ter c.p., che ha ampliato la sfera della menzionata tutela attraverso il divieto di condotte atte a procurare*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

agli animali strazio, sevizie o, comunque, detenzione attraverso modalità incompatibili con la loro natura''.

Tornando nello specifico all'uso di richiami vivi in ambito venatorio, lo *stesso* ***è quindi vietato non solo nelle ipotesi previste dall'art. 21 della legge 11/2/1992 n. 157, ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale***, per cui il Tribunale penale di Faenza ha ritenuto indubbio che costringere un colombo a spiccare il volo in maniera ripetuta per poi farlo ricadere su se stesso in maniera dolorosa sia una condotta che comporti grave sofferenza all'animale, peraltro ben documentata dalle foto scattate dalla guardia giurata che documentavano l'animale esanime a testa in giù, oramai privo di forze, per i gravi sforzi subiti.

In definitiva questa pronuncia appare rilevante perché ancora una volta conferma che la caccia, come le altre discipline di settore che prevedono l'impiego di animali, non sono zone franche in cui si esula *tout court* dall'applicazione della normativa penale generale, dimostrando che ogni condotta perpetuata può e deve essere oggi valutata anche alla luce delle nuove fattispecie penali di crimini contro gli animali (legge 189 del 2004), che ben possono essere integrate quando si arrechi sofferenza agli animali con condotte non espressamente previste e consentite dalle leggi speciali, pronuncia ancora più importante perché soggetto passivo del reato è in questo caso un colombo, animale molto spesso ritenuto erroneamente titolare di minore tutela rispetto ad altri.

Carla Campanaro

Pubblicato il 27 ottobre 2008

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248